

Bruxelles, 29 novembre 2017
(OR. en)

Fascicoli interistituzionali:

2016/0360 (COD)
2016/0361 (COD)
2016/0362 (COD)
2016/0363 (COD)
2016/0364 (COD)
2016/0360B (COD)

14896/1/17
REV 1

EF 307
ECOFIN 1034
CODEC 1913
DRS 75
CCG 37

RELAZIONE

Origine: presidenza
Destinatario: Permanent Representatives Committee/Council
Oggetto: Pacchetto per il settore bancario (CRR/CRD/BRRD/SRMR/IFRS9/BCH)
- *Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori*

I. INTRODUZIONE

1. Il 17 giugno 2016 il Consiglio ha adottato conclusioni sulla tabella di marcia per il completamento dell'unione bancaria, in cui ha sottolineato l'importanza di perseguire misure di riduzione e condivisione dei rischi in un ordine appropriato.
2. Conformemente alla tabella di marcia del Consiglio per il 2016, il 23 novembre 2016 la Commissione ha presentato un pacchetto di proposte legislative per il settore bancario ("pacchetto per il settore bancario") comprendente, in particolare, le proposte CRR, CRD, BRRD e SRMR.
3. Il Gruppo "Servizi finanziari" si è riunito 31 volte nel corso delle presidenze slovacca, maltese ed estone per esaminare le proposte del pacchetto per il settore bancario. Le riunioni del gruppo erano strutturate in due filoni distinti: requisiti prudenziali (capitale, liquidità e vigilanza degli enti finanziari) e risanamento e risoluzione delle banche.

4. La presidenza estone ritiene che grazie a tali lavori si siano compiuti notevoli progressi sul pacchetto per il settore bancario.
5. Due elementi del pacchetto per il settore bancario che erano stati posti in corsia preferenziale sono stati portati a compimento con esito positivo a livello politico. Il 25 ottobre 2017 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico sul progetto di direttiva che modifica la direttiva BRRD per quanto riguarda la classificazione dei titoli di debito non garantiti nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza e sul progetto di regolamento relativo alle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 e di grandi esposizioni. I due atti giuridici dovrebbero essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro la fine dell'anno.
6. Per quanto riguarda gli altri quattro elementi del pacchetto, la presidenza ha elaborato compromessi sulle proposte CRR, CRD, BRRD e SRMR (che figurano rispettivamente nei documenti 14891/17, 14892/17, 14894/17 e 14895/17).
7. La presidenza ritiene che i testi giuridici di cui sopra rappresentino un pacchetto equilibrato e il miglior compromesso possibile in questa fase. Come indicato nei testi giuridici, su un'ampia gamma di questioni è stato raggiunto un accordo preliminare, con riserva di un compromesso globale.
8. Nel corso dei negoziati sono emerse varie questioni politiche chiave. Tali questioni chiave sono illustrate dettagliatamente nella sezione II della presente relazione e ove opportuno la presidenza suggerisce una via da seguire.
9. La presidenza inoltre riconosce che i testi di compromesso hanno ancora bisogno di una serie di aggiustamenti tecnici secondo le modalità opportune. In particolare il testo della proposta SRMR deve essere adeguato ulteriormente per rispecchiare le caratteristiche specifiche del meccanismo di risoluzione unico e garantire la coerenza con il quadro della BRRD, come opportuno.
10. La presente relazione è stata elaborata sotto la responsabilità della presidenza estone e non può essere invocata come vincolante per le delegazioni. La presente relazione è intesa a garantire continuità e facilitare il compito della presidenza entrante.

II. QUESTIONI POLITICHE CHIAVE

A. QUADRO MACROPRUDENZIALE E SECONDO PILASTRO

11. A norma della CRD attuale, il quadro del secondo pilastro è costituito da una serie di disposizioni che conferiscono alle autorità competenti il potere discrezionale di imporre requisiti patrimoniali aggiuntivi e altre misure precauzionali qualora, secondo la valutazione delle autorità, i requisiti basati sul CRR e sulla CRD non tengano conto (per niente o in parte) di determinati rischi. Il quadro del secondo pilastro consente alle autorità competenti di avvalersi di tali poteri a fini sia "microprudenziali" che "macroprudenziali".
12. La proposta della Commissione modifica in misura significativa l'attuale quadro del secondo pilastro. A norma del nuovo quadro le autorità competenti sarebbero in grado di imporre requisiti patrimoniali aggiuntivi soltanto a fini microprudenziali e rigorosamente su base caso per caso.
13. Vari Stati membri sono fortemente contrari a questo approccio, perché ritengono che la perdita di strumenti macroprudenziali nell'ambito del secondo pilastro non sia accompagnata da modifiche corrispondenti in altri punti del quadro prudenziale che consentano alle rispettive autorità di affrontare i rischi macroeconomici utilizzando altri mezzi adeguati.
14. La presidenza ha proposto varie modifiche all'attuale quadro di vigilanza prudenziale per ovviare a tali problemi. In particolare ha proposto modifiche al fine di garantire che gli strumenti macroprudenziali restino flessibili e completi. La presidenza ha inoltre razionalizzato i requisiti procedurali (come e se necessario), compensando così la perdita percepita di flessibilità nella proposta della Commissione. Dato che la vigilanza macroprudenziale è finalizzata a colmare il divario tra la politica macroeconomica e la regolamentazione microprudenziale degli enti finanziari, vi è la necessità fondamentale di strumenti macroprudenziali sufficientemente flessibili (ma non obbligatori) per prevenire un aumento eccessivo del rischio sistemico.

15. Restano in sospeso due questioni principali in questo settore: i) il livello del massimale della riserva per gli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII), comprese le filiazioni; e (ii) il massimale globale e la cumulatività della riserva per le banche a rilevanza sistemica a livello globale (G-SIB) o per gli O-SII e dei requisiti del Comitato di risoluzione unico, come alternativa alla semplice applicazione del livello più elevato tra i due come previsto attualmente.

Massimale della riserva per gli O-SII e massimale della riserva per gli O-SII in caso di filiazioni

16. Gli O-SII sono gli enti che, pur non essendo qualificati come "sistemici" ai sensi delle norme internazionali per il settore bancario, sono comunque considerati sistemici ai fini del mercato bancario nazionale di uno Stato membro. Tali O-SII sono soggetti a requisiti patrimoniali aggiuntivi specifici sotto forma di una riserva che tenga conto del loro carattere sistemico. Tuttavia, il potere delle autorità degli Stati membri di imporre tale riserva è soggetto ad un massimale.
17. Un gran numero di Stati membri vorrebbe poter stabilire un massimale più alto al fine di consentire una riserva di capitale più elevata a fini di stabilità finanziaria. Altri Stati membri, al contrario, vorrebbero avere un massimale inferiore affinché le autorità di vigilanza in particolare non possano fissare livelli eccessivamente elevati per le riserve di capitale.
18. La presidenza ha riflettuto sulle discussioni svoltesi finora in seno al Consiglio e propone di fissare il massimale per gli O-SII nell'intervallo tra il 3% e il 3,5%, con la possibilità per le autorità di vigilanza di aumentare tale massimale previa approvazione della Commissione. Ciò rappresenta un aumento rispetto all'attuale livello del 2% di cui alla direttiva CRD e ha l'obiettivo di compensare l'incapacità di affrontare i rischi macroprudenziali attraverso il secondo pilastro.
19. Anche la questione di fissare il livello del massimale della riserva per gli O-SII in caso di filiazioni (che determina il margine a disposizione delle autorità competenti/designate per imporre livelli più elevati di capitale alle filiazioni ritenute di importanza sistemica per il mercato interno) si è rivelata un tema spinoso.

20. Molti Stati membri vorrebbero non avere alcun massimale oppure un massimale elevato sulla riserva per gli O-SII in caso di filiazioni, in quanto considerano importante garantire un livello adeguato di capitale nelle filiazioni locali al fine di assicurare stabilità finanziaria e parità di condizioni tra tutti gli enti a rilevanza sistemica a livello nazionale di uno Stato membro. Alcuni Stati membri tuttavia desiderano che il massimale della riserva per gli O-SII in caso di filiazioni rimanga limitato, nutrendo la preoccupazione che un massimale più elevato possa dar luogo a requisiti patrimoniali sensibilmente più elevati per le filiazioni di gruppi bancari e condurre alla frammentazione del capitale.
21. Tuttavia, vista la necessità di affrontare i rischi posti dalle filiazioni (che per il mercato interno sono più importanti di quanto non lo sia la banca madre nel suo mercato di origine o il gruppo bancario nel suo insieme), le autorità dovrebbero essere autorizzate a fissare un coefficiente della riserva per le filiazioni più elevato rispetto alla riserva del gruppo bancario.
22. La presidenza ha proposto di fissare il massimale per il coefficiente della riserva per le filiazioni al livello del gruppo bancario, maggiorato di un ulteriore 1% o 1,5% (al massimo), fino a un massimale complessivo rispettivamente del 3% o 3,5%. Tuttavia, tenendo conto dei diversi settori coperti dal pacchetto per il settore bancario e dell'ampio accordo raggiunto inizialmente su altri punti del pacchetto, con riserva di accordo definitivo, la presidenza ritiene che fissare il massimale per il coefficiente della riserva per le filiazioni al livello del gruppo bancario maggiorato di un ulteriore 1% al massimo (ossia un massimale complessivo pari al 3%) rappresenti un compromesso equilibrato.

Cumulatività e massimale complessivo della riserva per gli O-SII e Comitato di risoluzione unico

23. Un'altra questione ampiamente discussa verte sull'interrogativo se debba essere consentito di aggiungere la riserva specifica per G-SII o O-SII e i requisiti del Comitato unico di risoluzione - e, in tal caso, se alla somma dei due requisiti debba applicarsi un massimale complessivo.
24. Molti Stati membri sono a favore di una cumulatività delle riserve senza l'imposizione di un massimale. Altre delegazioni tuttavia, anche potendo accettare la cumulatività, desidererebbero fissare un massimale complessivo per evitare la costituzione di un potenziale eccesso di requisiti patrimoniali.

25. La presidenza propone una soglia complessiva del 5 %, che potrebbe essere superata solo previa autorizzazione della Commissione. La presidenza ritiene che, indipendentemente dal livello del massimale per gli O-SII, la soglia complessiva dovrebbe rimanere quella proposta.

B. ATTUAZIONE DELLE RIFORME DI BASILEA

26. La principale questione in sospeso per quanto riguarda l'attuazione delle riforme di Basilea riguarda le disposizioni transitorie per l'introduzione graduale dell'applicazione di determinati elementi della nuova norma in materia di liquidità (coefficiente netto di finanziamento stabile - NSFR) e della nuova norma in materia di rischio di mercato (riesame approfondito del portafoglio di negoziazione - FRTB).

Introduzione graduale delle norme in materia di rischio finanziario nel portafoglio di negoziazione (FRTB)

27. La calibrazione dell'FRTB di cui alle discussioni a livello internazionale comporta un aumento significativo dei requisiti patrimoniali per il rischio di mercato. È pertanto necessaria un'introduzione graduale per facilitare la transizione. Tuttavia gli Stati membri hanno opinioni divergenti quando si tratta di stabilire le caratteristiche di tale introduzione graduale (durata, procedura per l'introduzione di nuovi requisiti e opportunità di un'introduzione automatica dei nuovi requisiti internazionali). La maggior parte degli Stati membri vorrebbero mantenere l'allineamento con il calendario e i requisiti degli accordi internazionali, anche se questi sono ancora in discussione. Altri preferirebbero attendere i risultati dei negoziati internazionali e valutare la necessità di tener conto delle specificità europee prima che sia presa una decisione sulla loro applicazione.
28. La presidenza suggerisce pertanto di fissare un periodo di attuazione di quattro anni per consentire alle banche e alle autorità di vigilanza di adeguarsi ai nuovi requisiti. Tale periodo di attuazione sarebbe seguito da un atto delegato della Commissione volto a introdurre i nuovi requisiti di modellizzazione convenuti a livello internazionale, cui farebbe seguito un'introduzione graduale forfettaria al 65%, della durata di due anni, dei requisiti patrimoniali nel loro insieme, con un aumento automatico al 100% alla fine del periodo.

Coefficiente netto di finanziamento stabile per gli strumenti derivati

29. Gli accordi internazionali consentono di fissare tra il 5% e il 20% i requisiti di finanziamento stabile per il rischio di finanziamento derivante da strumenti derivati. Gli Stati membri hanno attualmente opinioni divergenti quanto alla percentuale corretta. Vari Stati membri adottano un atteggiamento più prudente e vorrebbe applicare il 20%, mentre altri, che vorrebbero applicare soltanto il 5%, sottolineano che questo sarebbe comunque bastevole per rispettare gli accordi internazionali.
30. Vista la mancanza di accordo durante i negoziati e tenuto conto del fatto che il requisito più basso al 5% è comunque considerato sufficientemente prudente a livello internazionale, la presidenza ritiene opportuno un requisito pari al 5 % per gli strumenti derivati, accompagnato da una clausola di revisione qualora la norma sia riveduta a livello internazionale.

Coefficiente netto di finanziamento stabile per i contratti di vendita con patto di riacquisto e i contratti di vendita con patto di riacquisto passivo

31. La norma sul coefficiente netto di finanziamento stabile convenuta a livello internazionale è asimmetrica per le operazioni a breve termine che impongono alle banche di detenere fonti di finanziamento stabile al momento di prestare contante (contratti di vendita con patto di riacquisto passivo), ma non riconosce il finanziamento stabile al momento dell'assunzione di contante in prestito (contratti di vendita con patto di riacquisto). Alcuni Stati membri considerano questa norma troppo prudente.
32. Alcuni Stati membri desiderano applicare le norme internazionali con un periodo di transizione, mentre altri vogliono introdurre un requisito di finanziamento stabile inferiore (anche al momento di prestare contante — contratti di vendita con patto di riacquisto passivo) al fine di ridurre l'asimmetria. Vista la mancanza di accordo durante i negoziati tecnici e tenuto conto del fatto che i pareri di alcuni Stati membri si discosterebbero dallo spirito di ciò che può essere considerato prudente a livello internazionale, la presidenza ritiene che un compromesso adeguato sia quello di introdurre una fase prolungata per l'applicazione degli accordi internazionali.

33. In sintesi, la presidenza propone di introdurre il coefficiente netto di finanziamento stabile per i contratti di vendita con patto di riacquisto e i contratti di vendita con patto di riacquisto passivo con un'introduzione graduale forfettaria di quattro anni (5 % e 10 %) e un aumento automatico fino al 10 % e al 15 %, rispettivamente, alla fine dell'introduzione graduale (a meno che la Commissione non proponga diversamente in una distinta proposta legislativa di livello 1).

C. DEROGHE IN MATERIA DI CAPITALE E DI LIQUIDITÀ NEL CRR

34. La proposta CRR consente alle autorità di vigilanza, nel rispetto di condizioni rigorose, di rinunciare all'applicazione individuale dei requisiti patrimoniali e di liquidità all'interno di gruppi bancari su base transfrontaliera.
35. Tuttavia, la maggioranza degli Stati membri ritiene che questa possibilità sia pregiudizievole per la stabilità finanziaria, oltre che prematura, fintanto che le conseguenze dei dissesti bancari devono ancora essere sostenute in parte a livello nazionale fino al completamento dell'unione bancaria. Al tempo stesso, alcuni Stati membri ritengono che le deroghe facilitino la gestione transfrontaliera di liquidità e capitale all'interno dei gruppi bancari paneuropei e le reputano ragionevoli, date le condizioni legate all'attuale fase di completamento dell'unione bancaria.
36. Data la forte opposizione alle deroghe invocate da quando i negoziati si sono svolti durante la presidenza maltese, la presidenza propone di eliminare dal testo legislativo le corrispondenti modifiche delle deroghe transfrontaliere.

D. AMBITO DI APPLICAZIONE: ESENZIONI DALL'APPLICAZIONE DEL CRR/DELLA CRD

37. Due Stati membri hanno chiesto che le loro banche nazionali di sviluppo siano esentate dall'applicazione del CRR/della CRD in virtù di una disposizione vigente che già si applica ad alcune banche di sviluppo in altri Stati membri. Un altro Stato membro ha chiesto la stessa esenzione per le sue sedici banche regionali di promozione.

38. L'ampia maggioranza delle delegazioni concorda sul fatto che l'elenco delle esenzioni dal CRR/dalla CRD debba restare aperto alle cooperative di credito e alle banche di promozione o di sviluppo attualmente non elencate. Vi è inoltre un ampio sostegno a favore della richiesta avanzata dai due succitati Stati membri relativamente alle loro banche nazionali di sviluppo. Alcune delegazioni hanno tuttavia espresso preoccupazione per l'esenzione delle sedici banche regionali di promozione, richiesta dal terzo Stato membro, a motivo del fatto che in tal modo verrebbe esentato dal codice unico un segmento relativamente ampio del sistema bancario in tale Stato membro.
39. A titolo di compromesso, la presidenza propone di consentire ai due succitati Stati membri di esentare le loro banche nazionali di sviluppo dall'applicazione del CRR/della CRD e di fare lo stesso solo per le piccole banche regionali di promozione del terzo Stato membro, ossia quelle con un attivo inferiore a 30 miliardi di EUR.

E. CALIBRAZIONE DEL REQUISITO MINIMO DI FONDI PROPRI E PASSIVITÀ AMMISSIBILI (MREL)

40. La norma sulla capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) per le banche a rilevanza sistemica a livello globale (G-SIB), adottata dal Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB), deve essere attuata nell'attuale quadro del MREL. È in corso anche la revisione di una serie di aspetti del quadro del MREL per altre banche al fine di rafforzare la possibilità di risoluzione delle banche in generale.

Ambito di applicazione del requisito MREL del pilastro 1

41. La norma TLAC stabilisce per le G-SIB un livello minimo armonizzato di capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione che deve essere rispettato in generale mediante strumenti subordinati. La Commissione ha proposto che la TLAC sia recepita come requisito MREL del pilastro 1.

42. Alcuni Stati membri preferirebbero estendere l'ambito di applicazione del requisito MREL del pilastro 1 ad altre banche a rilevanza sistemica (O-SII e/o banche che rientrano nel quadro del Comitato di risoluzione unico sopra una determinata soglia). La grande maggioranza degli Stati membri preferirebbe mantenere l'ambito di applicazione della TLAC.
43. La presidenza ha pertanto mantenuto l'ambito di applicazione TLAC del requisito MREL del pilastro 1, che si applica alle G-SIB.

Calibrazione del requisito MREL del pilastro 2: impatto della violazione della riserva per la fiducia del mercato sulle limitazioni dell'ammontare massimo distribuibile

44. La calibrazione globale del requisito MREL del pilastro 2 dovrebbero consentire un'adeguata capacità di assorbimento delle perdite (equivalente ai requisiti patrimoniali prudenziali, compresi gli orientamenti sul capitale) e la ricapitalizzazione di una banca fino a un livello che le consenta di rispettare i requisiti di autorizzazione prudenziali e di disporre di una sufficiente riserva per la fiducia del mercato, conformemente alle misure incluse nel piano di risoluzione.
45. Al fine di stabilire una scala proporzionata di misure di intervento di cui le autorità di risoluzione possano disporre al momento della violazione del MREL, la Commissione ha proposto di introdurre orientamenti per il MREL del pilastro 2 di modo che le limitazioni dell'ammontare massimo distribuibile siano applicate in una fase successiva quando la violazione del MREL abbia raggiunto un determinato livello (ossia ad un livello inferiore di capitale).
46. Il MREL del pilastro 2 proposto dalla Commissione comprende quindi il requisito MREL e gli orientamenti sul MREL. Sia il requisito che gli orientamenti sono obbligatori e devono essere costantemente rispettati.

47. Il MREL del pilastro 2 proposto dalla Commissione è destinato a coprire i) l'assorbimento delle perdite equivalente ai requisiti patrimoniali prudenziali e ii) i requisiti di ricapitalizzazione che consentirebbero a una banca di rispettare i suoi requisiti di autorizzazione dopo la risoluzione.
48. Gli orientamenti sul MREL proposti dalla Commissione coprono un assorbimento delle perdite supplementare fino al livello degli orientamenti prudenziali sul capitale e della riserva per la fiducia del mercato. Al fine di evitare limitazioni dell'ammontare massimo distribuibile in situazioni in cui le banche rispettano ancora ampiamente i requisiti prudenziali, la Commissione ha proposto che le limitazioni dell'ammontare massimo distribuibile non si applichino in caso di violazione degli orientamenti sul MREL (che comprendono la riserva per la fiducia del mercato). Tuttavia, in caso di violazione persistente degli orientamenti sul MREL, le autorità di risoluzione possono convertirli in un requisito MREL (ove si applicano le limitazioni dell'ammontare massimo distribuibile).
49. Nel corso dell'anno è stata esaminata approfonditamente la questione volta a stabilire se la riserva per la fiducia del mercato dovesse essere mantenuta negli orientamenti sul MREL o trasferita nel requisito MREL (in quest'ultimo caso si avrebbero limitazioni anticipate dell'ammontare massimo distribuibile).
50. Molti Stati membri hanno una preferenza per l'inclusione della riserva per la fiducia del mercato nel requisito MREL. Inoltre, questi Stati membri sono del parere che, in caso di mantenimento della riserva per la fiducia del mercato negli orientamenti sul MREL, gli stessi orientamenti debbano essere automaticamente convertiti nel requisito MREL qualora la violazione superi i tre mesi.
51. Altri Stati membri ritengono che la riserva per la fiducia del mercato debba far parte degli orientamenti. Inoltre, questi Stati membri preferiscono anche che la conversione degli orientamenti sul MREL nel requisito MREL avvenga soltanto in base a una decisione discrezionale di una/dell'autorità di risoluzione.

52. A titolo di compromesso e al fine di equilibrare le posizioni estremamente divergenti degli Stati membri, la presidenza propone che la riserva per la fiducia del mercato sia mantenuta negli orientamenti del pilastro 2 e sia resa obbligatoria per le G-SIB e gli O-SII. In caso di violazione persistente di tali orientamenti del pilastro 2, le autorità di risoluzione dovrebbero essere tenute a prendere una decisione in merito alla conversione degli stessi orientamenti nel requisito del pilastro 2 al momento opportuno.

Calibrazione del requisito MREL del pilastro 2: sanzioni per le violazioni del MREL

53. La Commissione ha proposto inoltre che le limitazioni siano applicate all'ammontare massimo distribuibile solo dopo un periodo di grazia di sei mesi nel caso in cui tali limitazioni derivino dal mancato rinnovo delle passività ammissibili a titolo del MREL.
54. Vari Stati membri hanno contestato la necessità di un siffatto periodo di grazia e hanno ricordato le norme internazionali sulla TLAC, secondo cui la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione deve essere trattata alla stregua di un requisito patrimoniale minimo. Alcuni Stati membri hanno auspicato che sia eliminata qualsiasi automaticità e che le limitazioni dell'ammontare massimo distribuibile diventino uno strumento facoltativo in caso di violazione del MREL.
55. A titolo di compromesso, la presidenza suggerisce di accettare la proposta della Commissione e di applicare automaticamente le limitazioni dell'ammontare massimo distribuibile dopo un periodo di grazia di sei mesi.

Calibrazione del requisito MREL del pilastro 2: collegamento del requisito MREL alla regola del bail-in non inferiore all'8 %

56. Una questione fondamentale emersa durante i negoziati è quella volta a stabilire se il requisito MREL debba essere collegato alla regola del bail-in non inferiore all'8 % delle passività totali e dei fondi propri e, in caso affermativo, in che modo.

57. Vari Stati membri auspicano, per tutte le banche, un MREL non inferiore all'8 % delle passività totali e dei fondi propri.
58. Altri Stati membri non condividono questa idea, sostenendo che il raggiungimento di un bail-in dell'8 % non garantirebbe alcun contributo da parte del Fondo di risoluzione unico in un caso concreto di risoluzione. Questi Stati membri sono del parere che il livello dell'8 % del bail-in potrebbe essere raggiunto non solo con il MREL, ma anche con tutti gli altri strumenti (in quanto la portata degli strumenti assoggettabili a bail-in è più ampia rispetto al MREL).
59. La presidenza propone pertanto che le autorità di risoluzione abbiano la facoltà, mentre stabiliscono il livello degli orientamenti sul MREL, di prendere in considerazione la regola del bail-in dell'8 %, ove ciò sia compatibile con i piani di risoluzione e tenendo conto della disponibilità di altre passività assoggettabili a bail-in non ammissibili a titolo del MREL.
60. La presidenza ritiene che questo compromesso raggiunga un equilibrio adeguato tra le diverse opinioni degli Stati membri.

Subordinazione

61. La Commissione ha proposto che il MREL del pilastro 1 sia rispettato mediante strumenti subordinati. Tuttavia, le autorità di risoluzione hanno la facoltà di esigere la subordinazione per il MREL del pilastro 2 (sia per il requisito MREL che per gli orientamenti sul MREL), qualora ciò sia necessario per assicurare che nelle procedure di risoluzione i creditori non siano trattati in modo peggiore rispetto alle procedure di insolvenza.
62. La questione cruciale che si pone è se la subordinazione debba essere obbligatoria a livelli di calibrazione più elevati rispetto al MREL del pilastro 1 e per un sottoinsieme più ampio di banche rispetto alle G-SIB.

63. Alcuni Stati membri chiedono, per tutte le banche, che l'intero requisito MREL del pilastro 2 sia rispettato mediante strumenti subordinati. Chiedono anche, per tutte le banche, che un MREL pari all'8 % sia rispettato mediante strumenti subordinati.
64. Altri Stati membri preferiscono limitare la subordinazione obbligatoria al solo requisito MREL del pilastro 1. Inoltre, alcuni Stati membri preferiscono che le autorità di risoluzione non siano autorizzate a esigere la subordinazione per gli orientamenti sul MREL.
65. A titolo di compromesso, la presidenza propone di applicare la subordinazione obbligatoria soltanto al requisito del pilastro 1 (che si applica alle sole G-SIB). Per quanto riguarda la subordinazione del requisito e degli orientamenti del pilastro 2, la subordinazione è discrezionale e le autorità di risoluzione (una volta raggiunte determinate soglie) valutano se la subordinazione è necessaria.
66. Per quanto riguarda i periodi di transizione, alcuni Stati membri hanno sostenuto che l'attuale quadro del MREL basato sulla vigente BRRD, applicabile dal 2016, deve essere applicato senza bisogno di particolari periodi di transizione, salvo qualora ciò sia necessario per determinate banche. Altri Stati membri preferiscono che siano previsti espressi periodi minimi di transizione e periodi di transizione sufficienti per determinate banche, quali gli enti finanziati in ampia misura grazie ai depositi.
67. La presidenza propone inoltre che le scadenze individuali per conformarsi al MREL possano essere concesse fino al 2024 e ulteriormente prorogate (se giustificato caso per caso).

III. CONCLUSIONI

68. La presidenza estone invita il Consiglio a prendere atto della presente relazione al fine di portare ulteriormente avanti i lavori.
 69. La presidenza bulgara è invitata a basarsi sui progressi compiuti quando subentrerà e a continuare a lavorare al rafforzamento dell'unione bancaria, affrontandone i diversi filoni concordati nella tabella di marcia del giugno 2016.
-